Comune di
Rivalta
di Torino

SERVIZIO DI MANUTENZIONE FIORIERE, AIUOLE E BAGNATURE ALBERATE COMUNALI 2019

All.2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELENCO PREZZI

Rivalta di Torino, 12.03.2019

I Progettisti:
Dott.ssa Susanna LANZETTI
Arch. Simone VENTURELLO
Geom. Vito ANDREANA

Sommario

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 3
Art. 2 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI TECNICO-OPERATIVE 4
2.1 Lavori su fioriere ed aiuole – indicazioni generali 4
2.2 Potatura siepi e cespugli - Diserbo 5
2.3 Squadra base per interventi eccezionali 5
2.4 Bagnature – Approvvigionamento dell'acqua 5
2.5 Attrezzatura della ditta 6
Art. 3 - MATERIALI 6
3.1 Terra di coltivo 6
3.2 Substrati di coltivazione 6
3.3 Concimi minerali ed organici 6
3.4 Ammendanti e correttivi 6
3.5 Pacciamatura 7
3.6 Fitofarmaci 7
3.7 Pali di sostegno, ancoraggi, legature 7
3.8 Drenaggi e materiali antierosione 7
3.9 Acqua d'irrigazione 7
3.10 Materiale vegetale 7
3.10.1 Piante rampicanti sarmentose e ricadenti 8
3.10.2 Piante erbacee annuali, biennali e perenni 8
3.10.3 Piante bulbose, tuberose e rizomatose 8
3.10.4 Tappeti erbosi in strisce e zolle 8
3.10.5 Sementi 9
Art. 4 - LAVORAZIONI 9
4.1 Pulizia generale del terreno 9
4.2 Lavorazioni preliminari 9
4.3 Lavorazione del e nel suolo 9
4.4 Correzione, ammendamento e concimazione di fondo del terreno, impiego di fitofarmaci e diserbanti 10
4.5 Tracciamenti e picchettature 10
4.6 Preparazione delle buche e dei fossi 10
4.7 Apporto di terra di coltivo 10
4.8 Preparazione del terreno per i prati 10
4.9 Realizzazione dei prati 10
4.10 Semina dei tappeti erbosi 11
4.11 Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli 11
4.12 Messa a dimora delle piante tappezzanti, delle erbacee perenni, biennali e annuali e delle piante rampicanti, sarmentose e ricadenti 12
4.13 Protezione delle piante messe a dimora 12

4.14 Abbattimenti di alberi 12
4.15 Garanzie di attecchimento 13
4.16 Manutenzione delle opere a verde per il periodo di garanzia 13
4.16.1 Irrigazione e manutenzione di superfici prative. 13
4.16.2 Rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi 13
Art. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO 13
Art. 6 - LAVORI IN ECONOMIA 14
Art. 7 - DURATA DELL'APPALTO 14
Art. 8 - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA 14
Art. 9 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE 14
Art. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 14
Art. 11 - DANNI PROVOCATI 14
Art. 12 - PERSONALE 15
Art. 13 - GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA 15
13.1 Garanzia provvisoria 15
13.2 Garanzia definitiva 15
13.3 Polizza assicurativa 16
Art. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA 16
Art. 15 - SICUREZZA 16
Art. 16 - SUBAPPALTO 17
Art. 17 - CORRISPETTIVI A CARICO DELL'APPALTATORE 17
Art. 18 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 17
Art. 19 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – CONTROLLI E PENALI 17
19.1 Interventi di manutenzione straordinaria ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
19.2 Interventi di manutenzione ordinaria 17
19.3 Altri interventi e disposizioni generali 18
Art. 20 - OSSERVANZA DI NORME DI LEGGE 18
Art. 21 - SVOLGIMENTO DELLA GARA, STIPULA DEL CONTRATTO ED ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 18
Art. 22 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 19
Art. 23 - CONTROVERSIE 19
Art. 24 - RINVIO AD ALTRE FONTI 19
Art. 25 - REVISIONE PREZZI 19
Art. 26 - ELENCO PREZZI 19

***

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

1. l'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie al mantenimento e alla cura di fioriere ed aiuole (incluse rotonde e spartitraffici stradali) sul territorio comunale, compresa irrigazione, ripristino e sostituzione del materiale vegetale, reintegrazione terriccio, concimazione ecc.
2. eventuali interventi di piccola manutenzione e di pronto intervento per la soluzione di problematiche connesse al verde pubblico, quali ad esempio rimozione di rami spezzati, piccole potature, rimozione di erbacce da cordoli e cigli ecc, su indicazione della DL;

3. Bagnatura di circa 450 esemplari arborei da ripetersi indicativamente nel periodo compreso tra maggio e ottobre.

Art. 2 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI TECNICO-OPERATIVE

Sono a carico dell'Esecutore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza sia dei dipendenti, sia degli utenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione Comunale assumendosene ogni relativa alea.

L'Esecutore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

2.1 Lavori su fioriere ed aiuole – indicazioni generali

Le fioriere e le aiuole (di seguito genericamente denominate "superfici") oggetto di intervento sono individuate negli elaborati di progetto. Possono essere costituite anche da rotonde stradali o da fioriere ad uso spartitraffico collocate in aree aperte alla circolazione veicolare.

Le attività da svolgere sono costituite da:

1. **Allestimento di n. 6 nuove fioriere di dimensione media**, comprensivo di fornitura terriccio, concime, argilla, fornitura e posa di una piantina perenne ad alberello (ad es. tipo ligustro, ilex, ecc.) per ogni fioriera e piantumazione essenze annuali a fioritura stagionale (es, viole, primule, begonie, tagete, ecc.) da un minimo di 25 fino ad un massimo di 30 esemplari per ogni fioriera a completamento dell'allestimento, da realizzarsi nei luoghi e secondo le indicazioni che saranno di volta in volta impartite dalla DL.
2. Interventi periodici di **manutenzione ordinaria**, costituiti da bagnatura, rimozione degli spuntoni secchi e pulizia anche manuale dalle erbacce infestanti e da ogni elemento estraneo dalle superfici. L'appaltatore dovrà garantire il risultato estetico complessivo, e pertanto ricade nella sua responsabilità e nel suo rischio d'impresa il numero di interventi di manutenzione ordinaria necessari a garantire un risultato qualitativamente soddisfacente.
   È compresa la sostituzione delle essenze stagionali, per un ammontare di 2000 piantine nel corso dell'appalto, al fine da garantire il permanere del risultato estetico atteso. Sono a carico dell'appaltatore anche i ripristini dovuti ad eventuali furti delle essenze stagionali, per non oltre il 30% del quantitativo complessivo, per un totale massimo assoluto omnicomprensivo di 2600 piantine.

Gli interventi di cui ai punti precedenti sono distinti per tipologia in:

- Fioriere piccole, di superficie fino a 0.5 mq (le misure si intendono al netto delle strutture della fioriera)
- Fioriere medie, di superficie da 0.5 a 2 mq
- Fioriere grandi, di superficie oltre i 2 mq
- Aiuole, considerate al mq

Gli elaborati di progetto individuano le diverse tipologie di fioriera e le loro collocazioni.

Gli interventi suddetti verranno computati esclusivamente secondo i prezzi di cui alla tabella riportata all'*Art. 26 - Elenco Prezzi* del presente Capitolato, che sono comprensivi della fornitura delle essenze vegetali e di materiali, prodotti e di quant'altro necessario al completo svolgimento delle attività suddette.

Gli interventi di *allestimento nuove fioriere* di cui al punto 1) verranno realizzati a seguito della collocazione delle fioriere nelle aree prestabilite dalla stazione appaltante e secondo le istruzioni impartite dalla DL.

Qualora durante gli interventi di *manutenzione ordinaria* di cui al punto 2) non venissero posate tutte le 2000 fioriture stagionali previste, la quota rimanente potrà essere piantumata in tempi successivi, anche in aree non originariamente previste dal progetto, secondo le istruzioni impartite dalla DL.

2.2 Potatura siepi e cespugli - Diserbo

La potatura delle siepi in forma obbligata e dei cespugli, da eseguirsi con forbicioni, forbici e tosa siepi a motore, consiste nel taglio della vegetazione secondo superfici regolari e dovrà essere effettuata su tutti i lati.

I cespugli vanno diradati dai rami più deboli o brutti ed impostati per una forma naturale.

Contemporaneamente alla potatura è prevista l'eliminazione della vegetazione erbacea e arbustiva infestante all'interno e ai piedi delle piante, anche mediante estirpazione manuale.

I trattamenti di diserbo dovranno essere effettuati in giornate non ventose, utilizzando prodotti non nocivi alla salute pubblica; gli operai dovranno utilizzare tute di sicurezza, mascherine con filtri adeguati, adottare tutti i DPI necessari e tutte le precauzioni al fine di un corretto utilizzo e al fine di non arrecare danni a persone, animali, auto ecc. segnalando preventivamente gli interventi con appositi cartelli informativi, quali previsti dalle vigenti norme.

Qualora gli interventi di diserbo in viali, vialetti, spiazzi, ecc. non dessero i risultati attesi, cioè la completa eliminazione della vegetazione avventizia, la ditta provvederà alla ripetizione dell'intervento chimico e/o si adopererà per l'eliminazione manuale delle piante infestanti in modo da rendere l'area sgombra dalle stesse.

Tali interventi verranno computati esclusivamente secondo i prezzi di cui alla tabella riportata all'Art. 26 - *Elenco Prezzi* del presente Capitolato.

2.3 Squadra base per interventi eccezionali

Nell'ambito dell'importo complessivo dell'appalto, la DL potrà ordinare puntuali e specifici interventi di manutenzione straordinaria del verde in considerazione delle condizioni climatiche e delle necessità contingenti, anche in sostituzione di interventi programmati di *manutenzione ordinaria* o *bagnatura alberate pubbliche.*

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali interventi potranno consistere in tagli, scerbature, potature, rimozione di rami spazzati, diserbi manuali ecc. che saranno puntualmente indicati dalla DL con appositi ordini di servizio e saranno svolti mediante la/le squadre composte come da specifiche indicate nell'allegato elenco prezzi.

Tali interventi verranno computati ad ore, esclusivamente secondo i prezzi di cui alla tabella riportata all'Art. 26 - *Elenco Prezzi* del presente Capitolato.

2.4 Bagnature – approvvigionamento dell'acqua

Le innaffiature delle piante e delle siepi, individuate per specie e n. di interventi negli elaborati di progetto, sono da eseguirsi nel periodo compreso tra maggio e ottobre e in base alle frequenze indicate nel cronoprogramma della relazione tecnico-economica. Il cronoprogramma previsto per le innaffiature potrà comunque subire modifiche in dipendenza dell'andamento meteo-climatico. Pertanto le bagnature verranno quantificate a misura in base al numero effettivo di interventi eseguiti, senza che ciò possa dare adito a rivendicazioni economiche a qualunque titolo da parte dell'appaltatore. Gli interventi dovranno essere in ogni caso effettuati in accordo con la D.L. Dovrà essere distribuita una quantità di acqua non inferiore ai 100/150 lt per pianta o per metro lineare (in caso di siepe) ad ogni bagnatura. Le annaffiature dovranno essere eseguite o di prima mattina o nel tardo pomeriggio, evitando i periodi di forte insolazione. L'irrigazione dovrà avvenire in modo tale che l'azione del getto d'acqua non alteri la struttura del terreno e non si disperda al di fuori dell'area di intervento. In occasione delle bagnature dovranno essere eseguite le periodiche lavorazioni del terreno atte a garantire idonee condizioni fisico-meccaniche di permeabilità ad aria e acqua e la pulizia periodica del tornello dalle malerbe.

L'acqua sarà fornita dal Comune di Rivalta di Torino tramite punto di approvvigionamento ad elevata portata. Sarà cura dell'Appaltatore evitare la dispersione dell'acqua su strade e marciapiedi.

La DL potrà ordinare eventuali interventi di bagnatura al di fuori di quanto previsto dal progetto mediante la squadra bagnature; tali interventi verranno computati esclusivamente secondo i prezzi di cui alla tabella riportata all'Art. 26 - *Elenco Prezzi* del presente Capitolato.

2.5 Attrezzatura della ditta

Per lo svolgimento del servizio di manutenzione oggetto del presente appalto la Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare almeno i seguenti tipi di macchinari:

- n. 1 autocarro di portata pari ad almeno 35q;
- n. 1 autoannaffiatrice a gravità con portata di almeno 4 mc

dei quali dovrà essere dimostrato il possesso a titolo di proprietà, usufrutto, patto riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing).

Tutti i macchinari dovranno essere assicurati e mantenuti in regolare stato di efficienza ed essere omologati, ai sensi delle normative vigenti di settore, all'uso cui sono destinati.

In caso di guasto durante il servizio, dovrà essere cura della ditta appaltatrice provvedere alla sostituzione temporanea o permanente del/dei mezzi nel minor tempo possibile per non ritardare il termine del servizio.

Art. 3 - MATERIALI

3.1 Terra di coltivo

La fornitura di terra che sarà necessaria per l'esecuzione dei lavori dovrà essere rispondente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006. Non saranno in alcun caso accettate dalla DL terre prive delle prescritte certificazioni ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'Impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovrà accertarne la qualità per sottoporla all'approvazione della DL. L'Impresa, su richiesta della DL, dovrà disporre a proprie spese l'esecuzione delle analisi di laboratorio, per ogni tipo di suolo.

Le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato, secondo i metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla società Italiana della Scienza del Suolo – S.I.S.S.

La terra di coltivo riportata dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera, e chimicamente neutra (pH 6,5-7). La quantità di scheletro non dovrà eccedere il 5% del volume totale e la percentuale di sostanza organica non dovrà essere inferiore al 2%.

3.2 Substrati di coltivazione

Con substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora. Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche del contenuto.

In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, l'Impresa dovrà fornire su richiesta della Direzione Lavori, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate a proprie spese, secondo i metodi normalizzati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo S.I.S.S. per i parametri indicati negli Allegati tecnici.

I substrati, una volta pronti per l'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni costanti all'interno della loro massa.

I substrati non confezionati o primi delle indicazioni sopra citate sulla confezione, potranno contenere anche altri componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati, da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori.

3.3 Concimi minerali ed organici

I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza. La DL si riserva il diritto di indicare con maggiore precisione, scegliendoli di volta in volta sulla base delle analisi di laboratori sul terreno e sui concimi e delle condizioni delle piante durante la messa a dimora ed il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovrà essere usato.

3.4 Ammendanti e correttivi

Con ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno. Con correttivi si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche chimiche del terreno. In accordo con la DL si

potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché ne siano dichiarati la provenienza, la composizione ed il campo di azione e siano forniti preferibilmente negli involucri originali secondo la normativa vigente.

3.5 Pacciamatura

Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione dell'evapotraspirazione, sbalzi termici, etc.).

I materiali di pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere forniti (quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la DL, nei contenitori originali con dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti.

Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la DL si riserva la facoltà di valutare di volta in volta qualità e provenienza.

3.6 Fitofarmaci

I fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici, ecc.) dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e delle classe di tossicità, secondo la normativa vigente.

3.7 Pali di sostegno, ancoraggi, legature

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, l'Impresa dovrà fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante, su indicazione della DL. I tutori dovranno essere di legno industrialmente preimpregnato di sostanze imputrescibili.

Analoghe caratteristiche di imputrescibilità dovranno avere anche i picchetti di legno per l'eventuale bloccaggio a terra dei tutori.

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.) i pali di sostegno, su autorizzazione della DL, potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo o con sistemi alternativi sulla base delle indicazioni fornite dalla DL.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno ed agli ancoraggi, pur consentendone l'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o altro materiale inestensibile). Per evitare danni alla corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale.

3.8 Drenaggi e materiali antierosione

I materiali da impiegare per la realizzazione di drenaggi e opere antierosione dovranno corrispondere a quanto indicato in progetto e, per quelli forniti in confezione, essere consegnati nei loro imballi originali, attestanti quantità e caratteristiche del contenuto (es. resistenza, composizione chimica, requisiti idraulici e fisici, durata, ecc.) per essere approvati dalla DL prima del loro impiego. Per prodotti non confezionati la DL ne verificherà di volta in volta qualità e la loro provenienza.

3.9 Materiale vegetale

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per l'esecuzione del lavoro.

Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18/6/1931 n. 987 e 22/5/1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Impresa dovrà dichiararne la provenienza alla DL.

Il Comune provvederà tramite i propri tecnici alla verifica e punzonatura del materiale oggetto dell'appalto mediante sopralluogo nel vivaio indicato dalla Ditta risultata aggiudicataria, scartando all'atto della successiva consegna i soggetti che dovessero risultare sprovvisti del cartellino di verifica. Nel corso del sopralluogo in vivaio, su richiesta dei tecnici potrà essere richiesto di effettuare la zollatura di alcuni esemplari arborei come campioni per la verifica dell'apparato radicale. Per eventuali piante non visionate e punzonate in vivaio, l'accettazione definitiva avverrà all'atto della fornitura e sarà subordinata alla verifica dell'esistenza dei requisiti qualitativi richiesti.

Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie.

L'Impresa sotto la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di particolare valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dalla DL.

Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio e rispondere alle specifiche contenute nell'articolo seguente.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono.

Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densità e forma della chioma, presenza e numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell'apparato radicale, ecc.) sono di seguito precisate.

L'Impresa dovrà far pervenire alla DL, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del materiale soprastante.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno: il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile.

In particolare l'Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione.

Si specificano inoltre gli ulteriori requisiti richiesti per il materiale vegetale:

3.9.1 Piante rampicanti sarmentose e ricadenti

Le piante appartenenti a queste categorie dovranno avere almeno due forti getti, essere dell'altezza richiesta (dal colletto all'apice vegetativo più lungo) ed essere sempre fornite in zolla o in contenitore secondo quanto prescritto nell'Elenco Prezzi.

3.9.2 Piante erbacee annuali, biennali e perenni

Le piante erbacee, annuali, biennali e perenni, dovranno essere sempre fornite nel contenitore in cui sono state coltivate.

Le misure riportate nelle specifiche dell'Elenco Prezzi si riferiscono all'altezza della pianta non comprensiva del contenitore, e/o al diametro dello stesso.

3.9.3 Piante bulbose, tuberose e rizomatose

Le piante che saranno consegnate sotto forma di bulbi o tuberi dovranno essere sempre della dimensione richiesta (diametro o circonferenza), mentre quelle sotto forma di rizoma dovranno presentare almeno tre gemme. I bulbi, i tuberi ed i rizomi dovranno essere sani, turgidi, ben conservati ed in stasi vegetativa.

In particolare, rispetto alla fornitura di bulbi, potrà essere necessario ricorrere alla fornitura di bulbi programmati per una fioritura a pronto effetto. In tal caso le piante dovranno essere fornite in vasi delle dimensioni richieste dal DL, contenenti uno o più bulbi in fase vegetativa avanzata, abbozzanti la fioritura.

3.9.4 Tappeti erbosi in strisce e zolle

Qualora fosse necessario ricorrere ad un rapido inerbimento delle superfici a prato (pronto effetto) l'Impresa dovrà fornire zolle e/o strisce erbose costituite con le specie che saranno indicate dal DL e in ogni caso, prima di procedere alla fornitura, l'Impresa dovrà sottoporre all'approvazione del DL i campioni del materiale che intende fornire.

Le zolle erbose, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specie che costituiscono il prato, verranno di norma fornite in forme regolari, quadrate o a strisce.

Al fine di non spezzarne la compattezza, le strisce dovranno essere consegnate arrotolate, mentre le zolle dovranno essere fornite su "pallet".

Tutto il materiale, di qualunque tipo sia, al fine di evitare danni irreparabili dovuti alla fermentazione e alla mancata esposizione alla luce, non dovrà essere lasciato accatastato o arrotolato.

3.9.5 Sementi

L'Impresa dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere specie e varietà richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità ed autenticità con l'indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti.

L'eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovrà rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto.

Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette).

Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi e privi di umidità.

Art. 4 - LAVORAZIONI

4.1 Pulizia generale del terreno

L'area oggetto della sistemazione viene di norma consegnata all'Impresa con il terreno a quota di impianto. Qualora il terreno all'atto della consegna non fosse idoneo alla realizzazione dell'opera per la presenza di materiale di risulta, i preliminari lavori di pulitura del terreno saranno eseguiti secondo i disposti impartiti dalla DL.

I residui eventualmente presenti dovranno essere allontanati e portati dal cantiere alla discarica pubblica o su altre aree autorizzate secondo le modalità indicate dal Responsabile Unico del Procedimento e/o dal DL.

I materiali di risulta degli scavi saranno sempre di esclusiva proprietà del Comune e la DL potrà ordinarne il trasporto in quei siti che riterrà opportuno.

Alla fine dei lavori tutte le aree e gli altri manufatti che siano in qualche modo imbrattati dovranno essere accuratamente ripuliti.

4.2 Lavorazioni preliminari

L'Impresa, prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere come da progetto, all'abbattimento delle piante da non conservare, al decespugliamento, alla eliminazione delle specie infestanti o ritenute a giudizio della DL non conformi alle esigenze della sistemazione, all'estirpazione delle ceppaie e allo spietramento superficiale.

4.3 Lavorazione del e nel suolo

Su indicazione della DL, l'Impresa dovrà procedere alla lavorazione del terreno fino alla profondità necessaria preferibilmente eseguita con l'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici a seconda della lavorazione prevista dagli elaborati di progetto.

Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiarne la struttura e di formare suole di lavorazione.

Nel corso di questa operazione l'Impresa dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazioni della DL, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali di particolare valore estetico (es. rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione.

Nel caso ci si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentano difficoltà ad essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori l'esistenza (es. cavi, fognature, tubazioni, reperti archeologici, ecc.), l'Impresa dovrà interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche alla DL.

Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovrà essere riparato o risarcito a cura e spese dell'Impresa.

Rimane comunque l'obbligo dell'Impresa di eseguire o far eseguire a sua cura e spese, tutti gli accertamenti presso i relativi catasti dei sottoservizi, atti ad accertare la presenza o meno di manufatti nel sottosuolo.

4.4 Correzione, ammendamento e concimazione di fondo del terreno, impiego di fitofarmaci e diserbanti

Dopo aver effettuato le lavorazioni, l'Impresa, su istruzione della DL, dovrà incorporare nel terreno tutte le sostanze eventualmente necessarie ad ottenere la correzione, l'ammendamento e la concimazione di fondo nonché somministrare gli eventuali fitofarmaci e/o diserbanti (v. Elenco Prezzi).

I trattamenti con fitofarmaci, infine, dovranno essere tempestivi ed eseguiti da personale specializzato che dovrà attenersi, per il loro uso, alle istruzioni specificate dalla casa produttrice e alle leggi vigenti in materia, ed usare ogni possibile misura preventiva atta ad evitare danni alle persone ed alle cose.

4.5 Tracciamenti e picchettature

Prima della messa dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione agraria del terreno, l'Impresa, sulla scorta degli elaborati di progetto e delle indicazioni della DL, predisporrà la picchettatura delle aree di impianto, segnando la posizione nella quale dovranno essere eseguite le piantagioni singole (alberi, arbusti, altre piante segnalate in progetto) e tracciando sul terreno il perimetro delle piantagioni omogenee (tappezzanti, macchie arbustive, boschetti, ecc).

Prima di procedere alle operazioni successive, l'Impresa deve ottenere l'approvazione della DL.

A piantagione eseguita, l'Impresa, nel caso che siano state apportate varianti al progetto, dovrà consegnare una copia degli elaborati relativi con l'indicazione esatta della posizione delle piante e dei gruppi omogenei messi a dimora.

4.6 Preparazione delle buche e dei fossi

Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora.

Per le buche ed i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso, l'Impresa sarà tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al prato circostante, recuperando lo strato superficiale di terreno per il riempimento delle buche stesse, in accordo con la DL.

Nella preparazione delle buche e dei fossi, l'Impresa dovrà assicurarsi che nella zona in cui le piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere che lo scolo delle acque superficiali avvenga in modo corretto.

Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagno l'Impresa provvederà, su autorizzazione della DL, a predisporre idonei drenaggi secondari che verranno contabilizzati a parte in base all'Elenco Prezzi.

4.7 Apporto di terra di coltivo

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l'Impresa in accordo con la DL, dovrà verificare che il terreno in sito sia adatto alla piantagione, in caso contrario, dovrà apportare terra di coltivo in quantità sufficiente a formare uno strato di spessore adeguato per i prati, e a riempire totalmente le buche ed i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.

La terra di coltivo rimossa e accantonata nelle fasi iniziali degli scavi sarà utilizzata, secondo le istruzioni della DL, insieme a quella apportata.

Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno comunque essere approvate dalla DL.

4.8 Preparazione del terreno per i prati

Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, l'Impresa a completamento di quanto specificato in precedenza dovrà eseguire, se necessario, un'ulteriore pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impedire la formazione di un letto di terra di coltivo fine ed uniforme. Dopo avere seguito le operazioni indicate negli artt. precedenti l'Impresa dovrà livellare e rastrellare il terreno secondo le indicazioni di progetto per eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento.

Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati dall'area del cantiere.

4.9 Realizzazione dei prati

Nella realizzazione dei vari tipi di prati sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno, alla semina o alla piantagione, alle irrigazioni ed al primo taglio quando l'erba ha raggiunto cm 10 di altezza.

La realizzazione dei prati è preceduta da una prima pulizia del terreno con la rimozione di eventuali materiali estranei dal letto di coltivo, l'abbattimento di eventuali piante la cui presenza non sia contemplata in progetto (abbattimento comunque da concordare con la DL: le operazioni di abbattimento verranno computate come da elenco prezzi) e la contestuale rimozione della ceppaia, il mantenimento delle piante concordate con la DL con eventuale asportazione del secco.

Le lavorazioni antecedenti la semina consistono in una aratura di profondità media e in una fresatura; successivamente, si provvederà ad uno spietramento con appositi macchinari, con la modellazione e livellamento del terreno come da progetto.

La semina dovrà essere effettuata con macchine seminatrici ed il terreno rullato in modo omogeneo. A discrezione della DL potrà essere richiesta un'irrigazione di soccorso.

La realizzazione dei prati dovrà aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolar modo di quelle arboree e arbustive) previste in progetto e dopo l'esecuzione degli impianti tecnici delle eventuali opere murarie, delle attrezzature e degli arredi.

Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato.

I vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, con presenza di erbe infestanti e sassi non superiore ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto, esenti da malattie, chiarie ed avvallamenti dovuti all'assestamento del terreno o ad altre cause.

4.10 Semina dei tappeti erbosi

Dopo la preparazione del terreno l'area sarà, su indicazioni della DL, seminata con uniformità e rullata convenientemente.

Il miscuglio verrà indicato al momento dalla DL in relazione alle diverse tipologie dei siti da inerbire.

4.11 Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli

La messa a dimora di piante e cespugli sarà effettuata solo su espressa richiesta della DL.

Alcuni giorni prima della piantagione, l'Impresa dovrà procedere, se richiesto dalla DL, al riempimento parziale delle buche già predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali.

La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.

L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovrà tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche ed il materiale di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo.

Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore.

Per le piante a radice nuda parte dell'apparato radicale dovrà essere, ove occorra, spuntato alle estremità delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate.

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature.

L'Impresa procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda della necessità con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.

Nel caso la DL decida che all'atto dell'impianto venga effettuata una concimazione secondaria localizzata, l'Impresa avrà cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici o alle zolle, in modo da evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici.

Le piante a foglia caduca dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.

L'eventuale potatura di trapianto della chioma deve essere autorizzata dalla DL e dovrà seguire rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le caratteristiche specifiche delle singole specie.

Nel caso fosse necessario agevolare il trapianto, l'Impresa, su indicazione della DL, irrorerà le piante con prodotti traspiranti.

Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in contenitore e dovranno essere messi a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie.

Le piante sempreverdi e resinose non devono essere potate: saranno eliminati, salvo diverse specifiche indicazioni della DL, soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati, secondo quanto specificato negli Allegati Tecnici.

Fatta eccezione per le conifere sempreverdi, in caso di necessità è possibile fare ricorso all'uso di prodotti antitraspiranti, secondo le indicazioni della DL.

4.12 Messa a dimora delle piante tappezzanti, delle erbacee perenni, biennali e annuali e delle piante rampicanti, sarmentose e ricadenti

La messa a dimora di queste piante sarà identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e dovrà essere effettuate come segue: - ripulitura del terreno, fresatura, sminuzzatura, riporto di terriccio umidificato, livellamento e aspersione di antigerminativo liquido o granulare, stesura, fissaggio, cucitura e foratura del telo pacciamante in pvc verde-nero intrecciato, piantagione delle tappezzanti e distribuzione di cm 5 di corteccia di pino.

Se le piante saranno state fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica, recipienti metallici, ecc.) questi dovranno essere rimossi; se invece i contenitori saranno di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa, ecc.) le piante potranno essere messe a dimora con tutto il vaso.

In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltivo mista a concime ben pressata intorno alle piante.

Per le prime cure di trapianto valgono le norme indicate all'art. precedente.

4.13 Protezione delle piante messe a dimora

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito di persone o automezzi, l'Impresa dovrà proteggere, singolarmente o in gruppi, le piante messe a dimora con opportuni ripari (reti metalliche, protezione in ferro o in legno, griglie, ecc.) e/o sostanze repellenti precedentemente concordati ed approvati dalla DL.

Se previsto dal progetto, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno essere protette dai danni della pioggia battente, dalla essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciame (paglia, foglie secche, segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia di conifere, biostuoie, teli plastici, ecc.) od altro analogo precedentemente approvato dalla DL.

4.14 Abbattimenti di alberi

Se dovesse risultare necessario, l'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti (depezzature, uso di funi, carrucole, gru, ecc.).

In ogni caso l'Impresa sarà responsabile di ogni danneggiamento che in qualsiasi forma e per qualsiasi motivazione dovesse verificarsi, rimanendo questa Amministrazione sollevata da ogni responsabilità in merito.

Le ramaglie di risulta con diametro fino a 25 cm dovranno essere cippate e conferite come tali in centro di smaltimento autorizzato o presso strutture di riciclo previa autorizzazione della DL.

Le ramaglie oltre 25 cm di diametro, le branche primarie ed i tronchi, opportunamente depezzati, dovranno essere conferiti in carichi omogenei presso centri di smaltimento autorizzati o presso centri di stoccaggio o di riciclo previa autorizzazione della DL.

Eventuali oneri di smaltimento saranno a carico dell'Amministrazione, fatto salvo il mancato rispetto delle condizioni sopraesposte. Nel mancato rispetto di quanto sopra gli oneri saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria e sarà cura dell'Amministrazione applicare le previste penali.

4.15 Garanzie di attecchimento

L'Impresa è tenuta a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le specie arboree, arbustive e tappezzanti (di seguito definite genericamente "piante"), fino alla emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra DL e Impresa prima dell'emissione del certificato di cui sopra.

In caso di mancato attecchimento sono a carico dell'impresa: la rimozione delle piante disseccate, la fornitura di nuove piante di analoghe caratteristiche nonché il trasporto e le operazioni di messa a dimora.

La garanzia di attecchimento, nei termini descritti, si intende estesa anche alle piante eventualmente già fornite in garanzia.

Ove la sostituzione di soggetti non attecchiti, per ragioni tecnico-agronomiche debba avvenire in epoca successiva all'ultimazione dei lavori, l'importo degli oneri di espianto, di fornitura delle nuove piante e di messa a dimora verrà dedotto dall'importo finale, salvo che l'impresa di propria iniziativa, prima dell'ultimazione stessa dei lavori, non presenti fidejussione bancaria o assicurativa, oltre a quella di legge ed escutibile a semplice richiesta, di importo pari ai lavori da eseguire, che verranno successivamente effettuati a richiesta della DL.

Per le piante fornite dal Comune, essendone l'impresa appaltatrice responsabile fino alla presa in consegna dei lavori da parte del Comune, in caso di mancato attecchimento sarà a carico della medesima soltanto la rimozione delle piante disseccate e la messa a dimora di quelle nuove, fornite dal Comune stesso.

Anche in questo caso vale la clausola di cui al 4° comma del presente articolo.

4.16 Manutenzione delle opere a verde per il periodo di garanzia

4.16.1 Irrigazione e manutenzione di superfici prative.

Nel prezzo di formazione delle superfici prative sono comprese le irrigazioni, i tagli e la scerbatura manuale da infestanti che si rendono necessari fino al collaudo.

Al collaudo le superfici prative devono presentarsi compatte, con erba uniformemente ben accestita, esenti da zone aride e da infestanti, restando inteso che eventuali interventi di bonifica e scerbatura, nonché di trasemina su zone non accestite, sono a carico dell'impresa anche nel periodo compreso fra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

4.16.2 Rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi

Epoca e condizioni climatiche permettendo, l'Impresa dovrà riseminare ogni superficie a tappeto erboso che presenti una crescita irregolare, difettosa, che non rientri nei limiti di tolleranza previsti per le qualità dei prati e che sia giudicata per qualsiasi motivo insufficiente dalla DL.

Il mancato rispetto di questa norma darà luogo allo scomputo dei relativi oneri dal certificato finale dei lavori.

Art. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto a base d'asta risulta dal quadro economico seguente:

	QUADRO ECONOMICO		
A1	Importo soggetto a ribasso		€ 88.134,00
A	**IMPORTO COMPLESSIVO**	**€**	**88.134,00**
B1	IVA 22% sui servizi	€	19.389,48
B2	spese tecniche ex. art 113 dlgs 50/2016	€	1.762,68
B3	Contributo gara ANAC	€	30,00
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**€**	**21.182,16**
	TOTALE COMPLESSIVO A+B	**€**	**109.316,16**

Gli importi comprendono tutte le spese per i mezzi d'opera e forniture occorrenti, assicurazioni, DPI, manodopera, raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento giornaliero del materiale di risulta in

discariche autorizzate, smaltimento della frazione verde e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

L'importo complessivo dei lavori è a misura.

Nessuna eccezione potrà essere in seguito sollevata dall'appaltatore per errata interpretazione o per insufficiente presa di conoscenza delle condizioni dell'appalto e delle condizioni locali.

Art. 6 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla D.L. e verranno rimborsati sulla base dell'elenco prezzi allegato.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.

Art. 7 - DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto è prevista per 7 mesi (indicativamente da aprile a ottobre) a partire dalla data di consegna dei lavori. È facoltà del Comune modificare la durata dell'appalto in considerazione dell'andamento della stagione vegetativa, senza che ciò possa dare adito a rivendicazioni economiche a qualunque titolo da parte dell'Appaltatore.

L'ingiustificata interruzione dei lavori da parte dell'Appaltatore costituisce titolo, a tutti gli effetti, per la risoluzione del contratto, fatti salvi i danni derivanti al Comune per maggiori oneri o altre cause.

Art. 8 - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA

Il raggruppamento temporaneo di impresa è consentito a norma di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 9 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere al momento della stipula del contratto il domicilio, che a tutti gli effetti avrà luogo presso la sede della Stazione Appaltante.

Le eventuali notificazioni o intimazioni saranno effettuate tramite messo comunale presso il domicilio eletto dal soggetto aggiudicatario.

Art. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al lavoro, quali la natura del suolo e del sottosuolo, all'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., alla consistenza dello stesso, all'esistenza di luoghi per il conferimento dei rifiuti da smaltire ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sulle scelte dell'appaltatore circa la convenienza di assumere l'appalto.

La partecipazione alla gara d'appalto costituisce attestazione di tale presa di conoscenza.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione di interventi non specificamente indicati in appalto e causati da particolari esigenze non previste, quantificando gli interventi sulla base dell'elenco prezzi di cui al presente Capitolato.

Art. 11 - DANNI PROVOCATI

Durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà avere cura di non arrecare danno alcuno a persone e cose.

L'appaltatore sarà quindi ritenuto responsabile per ogni danno provocato e di tale danno si renderà garante sotto ogni aspetto mediante riparazione, sostituzione di quanto danneggiato o risarcimento del danno, entro un tempo massimo di 15 giorni dall'accertamento dello stesso.

Art. 12 - PERSONALE

L'appaltatore si obbliga a garantire per l'intera durata dell'appalto una dotazione organica sufficiente a svolgere il lavoro in modo pieno ed efficiente.

I servizi in appalto dovranno essere svolti in modo continuativo con tutto il personale necessario. L'appaltatore dovrà essere quindi in grado di sostituire immediatamente il personale assente a qualunque titolo con altro personale munito dei medesimi requisiti professionali od esperienza maturata in servizi analoghi.

L'appaltatore dovrà comunicare per scritto il nominativo del responsabile tecnico e i riferimenti al quale la stazione appaltante farà riferimento per qualsivoglia problematica inerente l'organizzazione del lavoro o la gestione del personale.

L'appaltatore dovrà attenersi alle norme derivanti dalle Leggi vigenti relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Prima dell'inizio del lavoro, l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato, compreso il responsabile del personale. Dovranno inoltre essere comunicate le sedi di lavoro di ciascuno e dovrà essere fornita la dichiarazione di correttezza contributiva rilasciata dall'I.N.P.S., nonché il numero di posizione I.N.A.I.L.

Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla stazione appaltante.

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi previste dalla normativa vigente in materia, anche se non espressamente richiamata. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull'Impresa, rendendone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla Direzione e/o sorveglianza.

Il personale addetto al lavoro dovrà attenersi alle disposizioni che verranno ad esso impartite dal loro responsabile, secondo le esigenze espresse dalla stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell'attività oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge l'attività, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

Art. 13 - GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA

13.1 Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la presentazione dell'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo del lavoro mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, fatte salve le possibilità di riduzione previste dal comma 7.

La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della presentazione della garanzia definitiva da parte della ditta aggiudicataria: alle Ditte non aggiudicatarie la garanzia è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

13.2 Garanzia definitiva

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali l'impresa appaltatrice è tenuta a costituire una garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Per la riduzione della garanzia definitiva si applica l'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449.

La garanzia stessa potrà essere incamerata dalla Stazione Appaltante in caso di inottemperanza o inadempienza contrattuale nei modi e termini previsti dalla Legge. Qualora l'appaltatore dovesse dare disdetta al contratto prima della scadenza convenuta, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla

garanzia, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale del contratto.

È facoltà della stazione appaltante di disporre della garanzia definitiva.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, dal risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza anche solo parziale degli obblighi contrattuali.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria Autorità della garanzia per le spese dei lavori, da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto.

Tale potere verrà esercitato incamerando parzialmente o totalmente l'importo della garanzia.

13.3 Polizza assicurativa

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appaltatore ha l'obbligo, contestualmente alla del contratto, di produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi, o cause di forza maggiore, con massimale non inferiore all'importo contrattuale del lavoro. Tale polizza dovrà altresì prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con massimale non inferiore a € 500'000,00.

Art. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

È altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle normative vigenti.

In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva in capo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata, provvedendo altresì ad avvisare gli Enti previdenziali ed assicurativi dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di procedere al relativo pagamento ex art. 4, comma 2 RG. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate, mediante l'acquisizione del DURC, sarà disposto dalla stazione appaltante in via sostitutiva ex art. 4, comma 2 D.P.R. 207/2010 direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi secondo le modalità contenute nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, dell'INPS n. 54 del 13/04/2012 e dell'INAIL del 21/03/2012.

Il pagamento all'Impresa delle somme in acconto e della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definitiva.

Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, l'Impresa non può apporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 15 - SICUREZZA

I lavori dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. In materia di sicurezza sul luogo di lavoro e gestione del cantiere, trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

La ditta appaltatrice dovrà prestare particolare attenzione nell'esecuzione dei lavori in ragione del contesto ad alto valore storico, svolgendo tale attività o in orari tali per cui non siano presenti utenti o provvedendo alla perimetrazione dell'area di cantiere con idonea recinzione al fine di consentire l'utilizzo da parte di terzi.

In qualunque contesto l'Impresa deve procedere comunque alla perimetrazione dell'area interessata dai lavori al fine di evitare qualsiasi interferenza con gli utenti.

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare alla stazione appaltante la pertinente documentazione relativa alla sicurezza, redatta secondo la normativa vigente in materia.

Pertanto la stazione appaltante si intende sempre sollevata da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti e i terzi per qualsiasi infortunio o danneggiamento che possa verificarsi sul luogo di lavoro, tanto se causato dalla violazione delle norme del presente capitolato, quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti.

Art. 16 - SUBAPPALTO

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o si subappaltare parte dei lavori senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 17 - CORRISPETTIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà provvedere a sue spese agli oneri ed obblighi tutti imposti dal presente capitolato, ritenendosi ogni corrispettivo per essi compreso nel prezzo dell'appalto. Detto prezzo si intende accettato in toto dalla ditta appaltatrice, poiché, con il solo fatto della presentazione dell'offerta, la stessa ammette di aver eseguito gli opportuni calcoli, sopralluoghi ed accertamenti e di aver tenuto conto di tutte le circostanze prevedibili e non prevedibili relative all'ordinario esercizio dei lavori.

Art. 18 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Non è dovuta alcuna anticipazione.

I lavori verranno liquidati sulla base degli stati di avanzamento lavori indicativamente pari a netti € 35'000, con liquidazione al netto delle ritenute di legge dello 0,5%.

I pagamenti relativi al servizio in oggetto saranno effettuati con le modalità previste dall'art. 86 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 19/04/2002.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; in tutti i casi in cui le transazioni poste in essere in relazione all'oggetto del presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., troverà applicazione la clausola risolutiva secondo la quale si procederà alla risoluzione del rapporto. L'Ente appaltante dovrà dichiarare che intende avvalersi di tale clausola mediante comunicazione scritta inviata all'appaltatore con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

Art. 19 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – CONTROLLI E PENALI

19.1 Allestimento nuove fioriere

La ditta appaltatrice provvederà all'allestimento delle nuove fioriere entro 15 giorni dalla richiesta della DL, a cui dovrà essere comunicato il termine degli interventi per i necessari sopralluoghi di verifica. A seguito dei sopralluoghi potrà essere ordinato alla ditta di provvedere entro un congruo tempo, comunque non superiore a 5 giorni solari, ad integrare, completare, sistemare gli interventi, affinché siano conformi al risultato estetico e qualitativo atteso. Tali interventi sono in ogni caso compresi nel prezzo pattuito.

Per ogni giorno solare di ritardo si applicherà una penale di € 50,00, fatte salve comprovate e perduranti situazioni meteoclimatiche avverse, a giudizio della DL.

19.2 Interventi di manutenzione ordinaria

Le successive operazioni di manutenzione ordinaria definite all'art. 2, (quali ad esempio bagnature, rimozione di erbacce ecc.) dovranno essere gestite autonomamente dalla ditta, anche tenuto conto delle condizioni meteoclimatiche. La ditta dovrà garantire il mantenimento della qualità estetica e qualitativa iniziale delle superfici, anche sostituendo le essenze stagionali deperite o sfiorite.

In caso di inottemperanza la DL potrà irrogare una sanzione pari a 25,00€ per ciascuna singola superfice (aiuola, fioriera) e pianta e per ogni giorno di mancanza riscontrata, fino al ripristino.

La sanzione sarà raddoppiata per situazioni che nuocciano particolarmente all'immagine comunale, ovvero per superfici particolarmente visibili e collocate in luoghi la cui immagine deve essere garantita (luoghi di grande transito, edifici pubblici, alberate ecc.).

La ditta appaltatrice dovrà altresì trasmettere alla DL una rendicontazione settimanale dei lavori eseguiti relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria di aiuole e fioriere e delle operazioni di bagnatura di alberate e siepi. In caso di mancata presentazione si applicherà una sanzione pari a 25,00€ per ogni rendicontazione omessa.

19.3 Altri interventi e disposizioni generali

Eventuali altri interventi non programmati saranno comunicati dalla DL tramite apposito Ordine di Servizio.

La ditta appaltatrice procederà ad intraprendere le varie operazioni ordinate entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di emissione dell'ordine di servizio che potrà essere trasmesso anche a mezzo fax o posta elettronica.

Qualora nell'esecuzione delle operazioni impartite la ditta riscontrasse difficoltà o oggettive impossibilità ed operare, dovrà comunicarlo tempestivamente alla DL affinché siano presi i necessari provvedimenti ed adoperarsi attivamente per la soluzione del problema.

La ditta è altresì tenuta a comunicare la presenza di alberi, manufatti o arredi danneggiati (quali ad esempio chiusini, panchine, paracarri, staccionate ecc.) ed a raccoglierne idonea documentazione fotografica atta a comprovare la preesistenza dei danni stessi rispetto alle lavorazioni di cui al presente appalto. In caso contrario, qualora successivamente alle lavorazioni fossero rilevati dei danneggiamenti quali quelli sopra esemplificati, questi saranno addebitati alla ditta.

Il reiterato danneggiamento a piante esistenti dovuto ad incuria nel corso dell'esecuzione del servizio potrà costituire motivo per la risoluzione del contratto.

In caso di recidiva per la stessa infrazione la sanzione prevista verrà raddoppiata.

Dette penali saranno detratte in occasione dell'emissione dello stato finale.

L'unica formalità richiesta per l'applicazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa, da evidenziarsi con comunicazione scritta e l'assegnazione di un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali note giustificative.

Art. 20 - OSSERVANZA DI NORME DI LEGGE

L'appalto è regolato, oltre che dal presente capitolato, anche dalle seguenti norme di legge:

- D.P.R. 24/7/1996, n. 459;
- D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
- D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

L'Appaltatore comunque dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni e norme vigenti che venissero emanate nel corso dell'appalto dagli Enti statali, regionali, provinciali, comunali e da tutti gli istituti competenti per legge. Resta espressamente convenuto che se qualche disposizione, sia di carattere generale che particolare, dovesse comportare limitazioni o aggravi di sorta all'Appaltatore, questi non potrà per tale motivo accampare alcun diritto o ragione nei confronti della Stazione Appaltante, rientrando l'onere di dette delimitazioni e aggravi nel rischio dell'appalto.

Art. 21 - SVOLGIMENTO DELLA GARA, STIPULA DEL CONTRATTO ED ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

I partecipanti alla gara d'appalto prendono atto che essa si svolge con le modalità informatiche previste dal portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

I partecipanti si impegnano a verificare sul portale MEPA il decorso della Gara e degli adempimenti relativi e conseguenti, accettando incondizionatamente che tutte le comunicazioni fra stazione appaltante e partecipanti alla procedura, nessuna esclusa, si intendono assolte ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 50/2016, mediante l'utilizzo del portale MEPA.

In seguito all'aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto esclusivamente nella forma prevista dal portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), previa fornitura della garanzia definitiva di cui all'art. 13.2 e della polizza assicurativa di cui all'art. 13.3. Farà fede la data di sottoscrizione digitale da parte della Stazione Appaltante.

Tutte le spese inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione dei lavori, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 22 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre alle ipotesi di cui agli artt. 4 e 17 del presente capitolato ed a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'Impresa Aggiudicataria;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- interruzione non motivata dei lavori per più di 5 giorni.

Il predetto elenco è meramente indicativo e/o esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione alla ditta, secondo le vigenti disposizioni di legge.

È comunque facoltà dell'Amministrazione dichiarare a suo insindacabile e motivato giudizio risolto il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora la stazione appaltante intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull' appaltatore a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della garanzia salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

Art. 23 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia possa insorgere in merito alle opere disciplinate dal presente capitolato, il Foro competente è quello di Torino. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 24 - RINVIO AD ALTRE FONTI

Per tutto quanto non previsto e contenuto nel presente contratto, si rinvia a quanto disposto in materia dal vigente codice civile, dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, se ed in quanto applicabili, dagli usi, dalle consuetudini e dai principi generali di diritto.

Art. 25 - REVISIONE PREZZI

I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Art. 26 - ELENCO PREZZI

I prezzi unitari utilizzati nel computo metrico estimativo (allegato 3) sono desunti dai prezzi di mercato con riferimenti ai più recenti appalti per servizi analoghi.

Detti prezzi sono definiti a corpo e sono esaustivi, fissi ed invarianti per le lavorazioni previste, indipendentemente dalle attrezzature, dal personale e dalle forniture effettivamente impiegate; risultano invece a misura per quanto concerne gli interventi di bagnatura.

Si fa inoltre riferimento in seconda istanza al prezziario 2018 della Regione Piemonte ("*Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - edizione 2018*"), nonché al Prezziario Assoverde 2015-17 ("*Prezzi informativi dei principali lavori di manutenzione e costruzione del verde e delle forniture di piante ornamentali - edizione 2015 / 2017*") che si intendono qui integralmente richiamati.

***